

Prot. n. L70/RNS

Bologna, 18 maggio 2021

Oggetto: I nuovi ammortizzatori sociali disciplinati dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, interpretati dall'I.n.p.s.

Sommario

A distanza di oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021, l'I.n.p.s. interviene in merito alle nuove settimane di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologia con tre atti amministrativi al fine di chiarire le condizioni di utilizzo delle stesse e rendere note le necessarie istruzioni operative.

Come ormai noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è stato pubblicato il decreto legge 22 marzo 2021, 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che disciplina, tra l'altro, la concessione di ulteriori periodi di trattamenti a sostegno del reddito per il caso in cui i datori di lavoro siano costretti a sospendere e/o ridurre l'attività in ragione degli interventi adottati dal Governo finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19⁽¹⁾. Detto decreto è entrato in vigore il 23 marzo 2021.

In merito è intervenuto l'I.n.p.s. con diversi atti amministrativi al fine di riassumere la vigente disciplina in materia di "ammortizzatori Covid" e delinearne le modalità applicative ed operative per la corretta gestione delle relative istanze ed introducendo, in via amministrativa, una particolare interpretazione per coprire anche gli ultimi giorni del mese di marzo 2021, mediante gli ammortizzatori "Covid-19", nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 41/2021.

1. Proroga di trattamenti di integrazione salariale e misure di sostegno al reddito

L'art. 8, rubricato "Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale", introduce un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (comma 1), di cassa integrazione in deroga, di assegno ordinario (comma 2) e di cassa integrazione salariale operai agricoli (comma 8), che può essere richiesto da quei datori di lavoro che hanno dovuto ridurre e/o sospendere lo svolgimento dell'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria in corso, prescindendo dai precedenti utilizzi di ammortizzatori sociali "emergenziali".

Come già accaduto in seguito all'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 8 del decreto in commento diversifica l'arco temporale nel corso del quale i datori di lavoro possono ricorrere ai citati ammortizzatori sociali; infatti, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione:

- di **cassa integrazione guadagni ordinaria**, di cui agli artt. 19 e 20 del decreto legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per una durata massima di **13 settimane**, collocate nel periodo compreso tra il **1° aprile ed il 30 giugno 2021** (comma 1);
- dei trattamenti di **assegno ordinario** e di **cassa integrazione in deroga**, di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22quater del medesimo decreto legge n. 18/2020, per una durata massima di **28 settimane** nel periodo tra il **1° aprile ed il 31 dicembre 2021** (comma 2).

L'I.n.p.s., con Circolare 29 aprile 2021, n. 72 (**allegato 1**), precisa che la collocazione temporale delle predette settimane, **non consente** ai datori di lavoro di avvalersi con continuità degli ammortizzatori connessi all'emergenza epidemiologia, rispetto alle misure introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021, in quanto nel caso in cui il ricorso agli ammortizzatori stessi abbia avuto inizio sin dal 1° gennaio 2021, l'esaurimento delle 12 settimane è avvenuto in data 25 marzo 2021. Il periodo pertanto decorrente dal 26 marzo al 31 marzo 2021 risulterebbe privo di tutele.

Tale problematica è stata in parte risolta, se pur in via amministrativa, come anticipato con il Comunicato stampa del 16 aprile u.s., in quanto l'I.n.p.s. – su conforme parere del Ministero del Lavoro – ha stabilito che le nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale potranno essere richiesti a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi con decorrenza dal **29 marzo 2021**.

⁽¹⁾ Si veda in merito la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L 47 – del 29 marzo 2021.

Ad oggi risultano, invece, privi di tutele i giorni 26, 27 e 28 marzo 2021. Tale vuoto potrebbe essere colmato in sede di conversione in legge del decreto legge n. 41/2020 se venisse definitivamente approvato un emendamento che prevede la fruizione degli ammortizzatori sociali introdotti da detto decreto in continuità con quelli disciplinati dalla Legge di bilancio per il 2021.

2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga

Come già anticipato con Messaggio n. 1297/2021 (**allegato 2**), l'I.n.p.s. conferma che le settimane di ammortizzatori sociali introdotti dal decreto legge n. 41/2020 **si aggiungono** a quelle di cui alla Legge n. 178/2020, in quanto l'impianto normativo non prevede l'imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione già richiesti ed autorizzati ai sensi della medesima Legge n. 178/2020. Schematicamente:

	Decreto legge n. 41/2021	Legge n. 178/2020, c. 300
Cigo	13 settimane⁽²⁾	12 settimane
art. 8 comma 1	dal 1° aprile al 30 giugno 2021	dal 1° gennaio al 31 marzo 2021
	competono complessivamente 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021	
Assegno ordinario-Cigd	28 settimane (2)	12 settimane
art. 8 comma 2	dal 1° aprile al 31 dicembre 2021	dal 1° gennaio al 30 giugno 2021
	competono complessivamente 40 settimane dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021	

I destinatari del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale sono **TUTTI i datori di lavoro**, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori con causale Covid.

3. Lavoratori Beneficiari

Per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in ammortizzatore sociale, il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 41/2021 stabiliscono espressamente che i lavoratori **devono essere in forza** alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ovvero **alla data del 23 marzo 2021**; lo stesso dicasi con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (comma 8).

L'Istituto conferma propri precedenti orientamenti in ordine ai casi di operazioni societarie e subentro in appalto. Più precisamente, in caso di:

- a) **trasferimento d'azienda** ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- b) **assunzione** alle dipendenze di impresa **subentrante nell'appalto**,

andrà utilmente computato anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per l'accesso ai predetti trattamenti, viene inoltre confermata l'**esclusione del versamento del contributo addizionale** previsto dagli artt. 5, 29 e 33 del D.l.vo n. 148/2015, così come l'irrelevanza di eventuali contrazioni del fatturato in capo alle aziende richiedenti.

4. Modalità di richiesta dei nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale

Richiamandosi a quanto già precisato con il Messaggio n. 1297/2021, l'I.n.p.s., con la Circolare in commento, conferma che, in ordine alle richieste relative alle nuove settimane di ammortizzatori sociali, il datore di lavoro dovrà avvalersi della causale "**COVID 19-DL41/21**".

Tenuto conto di quanto chiarito in ordine all'effettiva decorrenza delle settimane introdotte dal decreto citato, l'I.n.p.s. chiarisce che i medesimi datori di lavoro, qualora abbiano già trasmesso la domanda con causale "**COVID 19-DL41/21**" relativamente al periodo decorrente dal 1° aprile 2021, possono trasmettere una **domanda integrativa** di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa integrazione in deroga, utilizzando la predetta causale anche per il periodo dal **29 marzo 2021**. L'Istituto richiede che nel **campo note** della domanda integrativa venga indicato il protocollo della domanda che deve essere integrata.

Trattandosi di una estensione temporale della domanda avente decorrenza dal 1° aprile 2021, anche la domanda integrativa stessa deve essere trasmessa **entro il termine del 31 maggio 2021**.

Per quanto riguarda il **requisito occupazionale** per l'accesso all'**assegno ordinario**, quale prestazione del Fondo di integrazione salariale, l'I.n.p.s. richiama quanto già affermato con il Messaggio n. 769/2021⁽³⁾. Più precisamente,

⁽²⁾ Richiedibili come detto dal 29 marzo 2021.

l'Istituto afferma che, la possibilità di ricorrere all'assegno ordinario, ai sensi del comma 5⁽⁴⁾ dell'art. 19 del decreto legge n. 18/2020 (*Legge n. 27/2020*), è riconosciuta ai datori di lavoro che hanno in forza **mediamente più di 5 lavoratori** nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui **non abbiano mai fatto ricorso all'assegno ordinario** ai sensi del medesimo decreto legge n. 18/2020, ovvero del decreto legge n. 104/2020 (*Legge n. 127/2020*), del decreto legge n. 137/2020 (*Legge n. 176/2020*) ed ai sensi della L. n. 178/2020.

Diversamente, i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di assegno ordinario, in applicazione delle predette normative, qualora richiedano ulteriori settimane di assegno ordinario, dovranno tener conto del **requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda**.

In merito alla **Cassa integrazione in deroga**, l'Istituto ribadisce e precisa quanto segue:

- ↗ sono **esonerati** dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale **solo quei datori di lavoro aventi fino a 5 dipendenti**; diversamente, quelli con un organico maggiore devono sottoscrivere un accordo con le OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- ↗ tuttavia, in caso di domande di **nuovi periodi di Cigd**, che prorogano lo stato di crisi dell'azienda, **non è necessaria la definizione di un nuovo accordo** relativo al periodo oggetto della domanda, ferme restando le procedure di informazione alle OO.SS;
- ↗ è comunque **obbligatoria** la definizione dell'**accordo** sindacale da parte dei datori di lavoro che occupano **più di 5 lavoratori** e non abbiano mai fatto ricorso alla Cigd con causale Covid-19.

Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato (**OTD**) appartenenti al **settore agricolo**, con la Circolare in esame, l'I.n.p.s. conferma che il trattamento di integrazione salariale, relativo alle ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola.

Aziende plurilocalizzate

Tali aziende potranno continuare ad inoltrare le domande di Cigd come "**deroga plurilocalizzata**" a condizione che l'azienda stessa abbia ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro. Le altre aziende, ossia quelle che non hanno ricevuto detto decreto, anche se titolari di una pluralità di unità produttive, sono tenute ad inviare le domande come "**deroga INPS**".

Per gli aspetti di carattere procedurale si rinvia all'attenta lettura della Circolare in commento, paragrafo 11, seconda parte.

5. CIGO per le aziende che hanno in corso trattamenti di CIGS

Richiamando il comma 1 del citato articolo 8 quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del decreto legge n. 18/2020 (*Legge n. 27/2020*), anche le imprese che hanno già in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria alla data del 29 marzo 2021, avendone necessità, possono sospendere ulteriormente il programma ed accedere al trattamento di **CIGO con causale "COVID 19 - DL 41/21- sospensione Cigs"**, per non oltre 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Resta inteso che tale possibilità è riservata alle imprese rientranti in settori per i quali sussista il diritto di accesso alla Cigo, previa comunicazione al Ministero del lavoro della propria intenzione di prolungare ulteriormente il programma di Cigs⁽⁵⁾.

Anche in tale evenienza è possibile per i datori di lavoro presentare una domanda integrativa di quella già presentata con decorrenza 1° aprile 2021, previa – sempre – richiesta al Ministero del lavoro di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

⁽³⁾ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L40 – del 16 marzo 2021.

⁽⁴⁾ Comma 5, art. 19 decreto legge n. 18/2020: "*L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS*".

⁽⁵⁾ Si veda, in merito, la Circolare I.n.p.s. n. 47/2020, esaminata ed allegata alla Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L51 – del 31 marzo 2020.

6. **Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegno di solidarietà**

Viene, altresì, confermata la possibilità, per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale e che hanno in corso – alla data del 29 marzo 2021 – un assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D. Lgs. 148/2015, di presentare domanda per assegno ordinario con causale “**COVID 19 - DL 41/21**”, che può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà ad integrale copertura dell’orario di lavoro.

7. **Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli – CISOA**

Ricorda la Circolare n. 72/2021 in commento che, ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del decreto legge n. 41/2021, i datori di lavoro del settore agricolo possono, in caso di sospensione dell’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ricorrere ai trattamenti di CISOA, per una durata massima di **120 giorni**, con decorrenza dal **1° aprile e sino a tutto il 31 dicembre 2021**. Tale trattamento continua ad essere concesso in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore ed al numero delle giornate lavorative da svolgere presso la medesima azienda.

Come già precisato in ordine alla Cigo, all’assegno ordinario ed alla Cassa in deroga, le **120 giornate** di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 **sono aggiuntive** rispetto ai **90 giorni** previsti dal comma 304, dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, in quanto il nuovo impianto normativo non prevede l’imputazione alle predette 120 nuove giornate di eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati.

Pertanto, schematicamente:

	Decreto legge n. 41/2021	Legge n. 178/2020, c. 304
CISOA	120 giorni	90 giorni
art. 8 comma 8	dal 1° aprile al 31 dicembre 2021	dal 1° gennaio al 30 giugno 2021
	Tali giornate devono tassativamente terminare entro il 31 dicembre 2021	Tali giornate devono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021

L’Istituto precisa ulteriormente che:

- le nuove giornate disciplinate dal citato comma 8 dell’art. 8 possono essere richieste anche da quei datori di lavoro che in precedenza **non abbiano fatto ricorso all’ammortizzatore** in esame con causale “CISOA DL RILANCIO”;
- le domande relative a periodi decorrenti dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 devono essere inoltrate con la nuova causale “**CISOA DL 41/2021**”;
- come in passato, ai fini dell’accesso alla prestazione in esame **non è richiesto** che i lavoratori abbiano **un’anzianità lavorativa pari a 181 giornate** nell’anno solare di riferimento presso la medesima azienda che richiede la prestazione; è necessario, invece, che gli stessi risultino in forza all’azienda alla data del **23 marzo 2021**;
- il datore di lavoro continua ad avere la possibilità sia di **anticipare il trattamento** di integrazione salariale e di **conguagliarlo con la contribuzione** dovuta, sia di richiederne il **pagamento diretto**, senza l’obbligo di produrre documentazione che comprovi difficoltà finanziarie;
- quanto riportato nel precedente punto **non è applicabile** ai lavoratori con qualifica di **impiegato**, per i quali la prestazione può essere corrisposta esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto previdenziale.

8. **Termini per la presentazione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA e per la trasmissione dei dati utili al pagamento e al saldo dei trattamenti**

È confermata la disciplina inerente i termini di presentazione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale a carattere emergenziale, che dovranno pertanto essere presentate, **a pena di decadenza**, entro la **fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio** la sospensione/riduzione dell’attività.

Precisa, inoltre, l’Istituto che anche il termine di trasmissione delle domande facenti riferimento a sospensioni e/o riduzioni iniziate nel **mese di aprile** dovranno essere trasmesse ugualmente entro il **31 maggio 2021**, come pure quelle relative alle domande integrative volte al “recupero” del periodo decorrente dal 29 marzo 2021⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Quanto riportato in narrativa, in ragione del fatto che, l’ultimo periodo sia del comma 3, sia del comma 8, che recita: “in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di

Anche in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 41/2021, i citati termini decadenziali vanno intesi con riferimento esclusivo ai periodi oggetto della domanda, rispetto ai quali, quindi, la decadenza risulta già intervenuta, potendosi procedere invece all'accoglimento parziale della medesima domanda quando venga interessato un arco temporale plurimensile e risultino ancora periodi residui entro i termini di legge.

Ancora, in presenza di **errori od omissioni** che abbiano determinato il rigetto delle domande di trattamento di integrazione salariale, l'Istituto rammenta che il datore di lavoro può trasmettere una nuova istanza corretta, a pena di decadenza, nel **termine di 30 giorni** decorrenti dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca del provvedimento di concessione eventualmente emanato dalla medesima amministrazione competente.

Per quanto riguarda i termini per la trasmissione all'Istituto dei dati utili al pagamento o al saldo delle prestazioni, in caso di pagamento diretto delle stesse, viene infine confermata la scadenza fissata alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero – qualora più favorevole al datore di lavoro – entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC del provvedimento di autorizzazione.

9. Pagamento delle prestazioni

In ordine alle modalità di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, viene confermata ancora una volta la possibilità per i datori di lavoro:

- I. di anticipare le prestazioni e conguagliare poi gli importi con la contribuzione ordinariamente dovuta all'Istituto;
- II. di chiedere il pagamento diretto da parte dell'I.n.p.s., senza l'obbligo di produrre documentazione comprovante difficoltà finanziarie dell'impresa.

Anche il decreto legge n. 41/2021, come pure la Legge di bilancio 2021, ha lasciato inalterata la disciplina dell'anticipazione del 40% della prestazione in caso di pagamento diretto a carico dell'Istituto, di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020 (*Legge n.27/2020*).

Pertanto, anche in relazione ai nuovi trattamenti salariali previsti dal più volte citato decreto legge, in caso di opzione per il pagamento diretto, con richiesta di **anticipo del 40%**, il **termine** per la presentazione della richiesta è **ridotto a 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa**; in questi casi, l'Istituto medesimo autorizza l'anticipazione e ne dispone il pagamento in favore dei lavoratori interessati entro i successivi 15 giorni.

Entro i termini di decadenza ordinari, il datore di lavoro dovrà poi inviare all'Istituto i dati utili al saldo tramite il modello *"SR41 semplificato"*, quanto meno sino al 31 marzo 2021, come meglio si dirà nel prosieguo, in ragione del fatto che dal 1° aprile 2021, subentrerà il flusso *"UniEmens-Cig"*; la mancata osservanza di detti termini comporta l'integrale recupero, in capo al datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.

Innovando rispetto alla precedente disciplina, il comma 6 dell'art. 8 del decreto legge n. 41/2021, con cui è stato introdotto il metodo del conguaglio generalizzato, dispone: *"Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le **modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148**".*

La citata possibilità è applicabile, altresì, alla cassa integrazione in deroga, anche qualora sia richiesta da imprese NON plurilocalizzate; conseguentemente, in ordine alle settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con riferimento a **tutte le tipologie di trattamenti di integrazione** salariale connessi all'emergenza epidemiologia, aventi avuto decorrenza dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro possono ricorrere al sistema del "conguaglio" alternativamente al pagamento diretto, a prescindere dalla causale utilizzata.

entrata in vigore del presente decreto", non introduce una norma di miglior favore, pertanto risulta applicabile l'ordinario termine di decadenza.

In ordine alle istruzioni operative ed alle modalità di compilazione dei flussi UniEmens, nonché all'individuazione dei codici per il conguaglio dei trattamenti in caso di anticipazione da parte del datore di lavoro, si rinvia all'attenta lettura della Circolare n. 72/2021 in commento (in particolare si rinvia al paragrafo 19).

10. Flusso telematico "UniEmens-Cig"

Si segnala, quale ulteriore novità introdotta con il decreto legge n. 41/2021, quanto disciplinato dal comma 5 dell'art. 8, il quale recita: *"Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig»".*

In merito, è specificatamente intervenuto l'I.n.p.s., con Circolare 14 aprile 2021, n.62 (**allegato 3**), con cui afferma che scopo della citata disposizione è semplificare il "sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale", quindi, Cigo, Assegno ordinario e Cigd.

Il datore di lavoro può avvalersi del nuovo flusso "UniEmens-Cig" anche, come si evince direttamente dal testo della norma, per l'invio dei dati che permettono all'Istituto di pagare il saldo dei citati trattamenti, in relazione ai quali il datore di lavoro abbia richiesto l'anticipo del 40%.

Detto flusso è, pertanto, utilizzabile in luogo del modello "SR41", con decorrenza dal 1° aprile 2021. Tuttavia, al fine di transitare gradualmente alla gestione dei nuovi flussi, l'Istituto ha previsto una **fase transitoria semestrale** in cui l'invio dei dati potrà ancora essere effettuato mediante il modello "SR41".

Resta inteso che i trattamenti salariali afferenti il settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della predetta norma; conseguentemente, in tali casi sono tutt'ora vigenti le modalità di trasmissione mediante il modello semplificato "SR43".

L'Istituto ha previsto, in ragione del carattere sperimentale del periodo transitorio indicato, la possibilità utilizzare, da subito, il nuovo flusso "UniEmens-Cig" anche per inviare i dati dei pagamenti diretti afferenti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

Chiarisce l'I.n.p.s. che detto nuovo flusso, non incide comunque sugli ordinari termini decadenziali sopra indicati di cui al comma 4⁽⁷⁾ del più volte citato articolo 8.

Per quanto riguarda le caratteristiche del medesimo nuovo flusso e le modalità di compilazione dello stesso, si rinvia all'analisi della Circolare n. 62/2021.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- **Circolare 29 aprile 2021, n. 72**
- **Messaggio 26 marzo 2021, n. 1297**
- **Circolare 14 aprile 2021, n. 62**

⁽⁷⁾ *"In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".*